

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 234/2016

del 2 dicembre 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2018/1172]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1174 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1175 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XV, dell'accordo SEE dopo il punto 12nnx (Decisione di esecuzione (UE) 2016/904 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «12nny. **32016 D 1174:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/1174 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 110)
- 12nnz. **32016 D 1175:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/1175 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 113)».

*Articolo 2*I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1174 e (UE) 2016/1175 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).⁽¹⁾ GUL 193 del 19.7.2016, pag. 110.⁽²⁾ GUL 193 del 19.7.2016, pag. 113.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.